

Roma, 26-05-2023

Messaggio n. 1958

OGGETTO: **Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità: riferimenti normativi e indicazioni operative relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno di cui al decreto interministeriale del 18 aprile 2023 *“Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”***

Premessa

Con la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 450, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante *“Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”*, sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

Requisiti di accesso al beneficio

I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati secondo le modalità previste dal citato decreto interministeriale.

Nello specifico, i beneficiari del contributo sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

- iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del DPCM n. 159/2013, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a **382,50 euro**, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. Le carte, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (indicati nell'allegato 1 del decreto interministeriale), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione (articolo 10 del decreto interministeriale).

Procedura di individuazione dei beneficiari e termini previsti

L'INPS, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sopra citato (quindi, entro l'11 giugno), mette a disposizione dei Comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

- a. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- b. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

- c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.